



NOMINA RENDICONTATORE SISTEMA SGATE.

VERBALE

Il 17 giugno 2014 alle ore 10.30 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, riunita la Giunta comunale, sono intervenuti i Signori:

N. progressivo	Cognome e Nome		Qualifica	Presenze
1	Chittò	Monica	Sindaco	NO
2	Caglianò	Felice	Vicesindaco	SI
3	Iannizzi	Elena	Assessore	SI
4	Innocenti	Rita	Assessore	SI
5	Marini	Edoardo	Assessore	NO
6	Montrasio	Virginia	Assessore	SI
7	Perego	Roberta	Assessore	SI
8	Piano	Alessandro	Assessore	NO

Partecipa il Segretario generale Gabriella Di Girolamo .

In assenza del Sindaco, Monica Chittò, assume la presidenza il Vice Sindaco, Felice Caglianò, che riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'**allegata** proposta deliberativa ad oggetto:
Nomina Rendicontatore sistema SGATE;

Visti i **pareri** allegati alla stessa;

Con **voti unanimi** espressi in forma palese;

DELIBERA

1- di **approvare** l'allegata proposta deliberativa ad oggetto:
Nomina Rendicontatore sistema SGATE;

INDI,

Con **voti unanimi** espressi in forma palese,

DELIBERA

2. di dichiarare la corrente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267.



Nomina Rendicontatore sistema SGATE

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Ritenuto di accogliere tale proposta;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, come da foglio allegato;
- Richiamato l'articolo 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione

DELIBERA

1. di approvare la nomina del Direttore del Settore Servizi alla Persona e Promozione Sociale, dott. Massimo Moigora, quale rendicontatore del sistema SGATE per avviare la procedura che dà la possibilità di chiedere il rimborso dei maggiori oneri sostenuti dall'Ente che dal 2008 è stato ed è chiamato ad espletare le attività di gestione delle domande di agevolazioni del bonus elettrico e del gas, sulla base delle regole definite dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas descritte nell'allegato A della delibera ARG/GOP 48/11 del 6 ottobre 2011 (allegato n. 1);
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma del D.Lgs. 267/00



Nomina Rendicontatore sistema SGATE

RELAZIONE

Le Amministrazioni Comunali sono state chiamate dal 2008 ad espletare le attività di gestione delle domande di agevolazioni del bonus elettrico e del gas. Questa nuova funzione ha comportato per i Comuni nuovi oneri sia che l'attività di gestione sia stata affidata, in convenzione, ai Centri di Assistenza Fiscale, sia che sia stata e sia gestita interamente all'interno dell'ente.

La gestione dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni fa riferimento al seguente quadro normativo:

- DM 28/12/2007, n. 836: Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute;
- Deliberazione ARG/elt 117/08 e s.m.i. del 6 agosto 2008 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas concernente "Modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, definiti ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007";
- Delibera ARG/GOP 48/11 del 6 ottobre 2011 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, concernente l'Approvazione dell'integrazione della convenzione tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani di cui alla deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008 (che si allega).

Da gennaio 2014 è stata avviata la procedura che dà la possibilità ai comuni di chiedere il rimborso dei maggiori oneri sostenuti.

La procedura di rimborso è fondata su una funzione integrata nel sistema SGATE - sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche - che prevede l'utilizzo dello strumento della PEC.

La determinazione del numero delle domande soggette a rimborso per ciascun Comune potrà essere certificata solo dal sistema SGATE per ciascuna delle annualità di riferimento sulla base delle regole definite dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas descritte nell'allegato A della delibera ARG/GOP 48/11 del 6 ottobre 2011 (che si allega)

La procedura di rimborso prevede l'individuazione, con apposito atto di nomina dell'Amministrazione Comunale di un Rendicontatore.

Il Rendicontatore è il soggetto delegato alla gestione del processo di riconoscimento dei maggiori oneri e in particolare all'approvazione del rendiconto economico e contestuale indicazione dei riferimenti per effettuare l'accredito.

Il rendiconto economico costituisce il documento in cui vengono riportati, per singola annualità e tipologia di bonus, i dati quantitativi relativi alle domande oggetto di rendicontazione. Il rendiconto economico sarà composto da 2 file, uno in PDF con i dati aggregati e uno in formato

CSV con il dettaglio delle domande oggetto di rendicontazione; questo secondo documento potrà essere utilizzato per le attività di controllo del Comune sul lavoro svolto.

Le fasi del processo di gestione Maggiori oneri saranno le seguenti:

- acquisizione Indirizzo PEC
- Nomina Rendicontatore
- Creazione utente rendicontatore nel sistema SGATE
- Abilitazione rendicontatore generazione rendiconto economico
- Approvazione/rifiuto rendiconto economico
- Accredito Importo

Appare chiaro che la figura centrale dell'intero processo è quella del Rendicontatore, che deve essere nominato dall'Amministrazione Comunale in quanto figura delegata dall'Ente alla gestione delle diverse fasi del processo.

In considerazione di quanto detto si propone di nominare Rendicontatore per la gestione del processo dei Maggiori Oneri il Direttore, dott. Massimo Molgora

Sesto S. Giovanni, 11.06.2014

Il Direttore
Massimo Molgora



Deliberazione 6 ottobre 2011 - GOP 48/11

Approvazione dell'integrazione della convenzione tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani di cui alla deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, GOP 45/08

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 ottobre 2011

Visti:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'articolo 2, comma 2;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge n. 266/05), ed in particolare l'articolo 1, comma 345-duodecies (aggiunto dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera e), del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190) e l'articolo 1, comma 375;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: legge n. 296/06) ed in particolare i commi 362, 362, 363, 364 e 365;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (di seguito: decreto legislativo n. 26/07);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute" (di seguito: decreto 28 dicembre 2007);
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: decreto-legge n. 185/08);

- il decreto interdicapitalentalal n. 70341 del 14 settembre 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e del Ministro dello Sviluppo Economico recante "Disciplina per l'estensione delle tariffe elettriche agevolate di cui all'articolo 1, comma 375 della legge n. 266/2005, ai beneficiari della Carta Acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008" (di seguito decreto interdicapitalentalal 14 settembre 2009);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2007, n. 348/07 ed il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08 ed il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);
- la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, GOP 45/08 (di seguito: deliberazione GOP 45/08) ed il relativo Allegato A (di seguito: Convenzione Autorità-Anci);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/gas 184/09);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013 (TUTG), recante "Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RTTG)", approvato con deliberazione ARG/gas 184/09;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas. 159/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la Parte II del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG), recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)", approvata con la deliberazione ARG/gas 159/08;
- la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09, ed il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati (di seguito: deliberazione ARG/gas 88/09);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, GOP 34/09 ed il relativo Allegato A (di seguito: I^a Integrazione alla Convenzione Autorità-Anci);
- la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2010, ARG/elt 175/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 175/10);
- la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2010, ARG/gas 214/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 214/10);
- la comunicazione dell'Autorità del 7 ottobre 2010 (prot. Autorità 33746 del 7 ottobre 2010), concernente "Modalità operative per la gestione del bonus sociale elettrico di cui alla deliberazione ARG/elt 117/08 a seguito di cessioni della rete di distribuzione";
- la nota di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 12 ottobre 2010 (prot. Autorità 34532 del 18 ottobre 2010), concernente "Aggiornamento e manutenzione del



Codice POD – relazione conclusiva” (di seguito comunicazione Terna del 12 ottobre 2010);

- la comunicazione dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (di seguito: ANCI) del 28 settembre 2011, prot. ANCI n. 255/ST/AG/ag-11, prot. Autorità n. 25396 del 5 ottobre 2011, (di seguito: comunicazione ANCI del 28 settembre 2011).

Considerato che:

- le deliberazioni ARG/elt 117/08 e ARG/gas 88/09 hanno definito le modalità operative per la gestione delle compensazioni della spesa per la fornitura di energia elettrica (di seguito: bonus elettrico) e delle compensazioni della spesa per la fornitura di gas (di seguito: bonus gas), in attuazione delle disposizioni, rispettivamente, del decreto 28 dicembre 2007 e del decreto-legge n. 185/08;
- con la deliberazione ARG/elt 117/08 l'Autorità ha previsto, tra l'altro, disposizioni specifiche miranti a favorire l'effettivo e rapido avvio di un sistema informatico centralizzato (di seguito: SGAt) necessario per la gestione ordinata e unitaria dei rapporti tra i Comuni, soggetti individuati dal decreto 28 dicembre 2007 per l'accoglimento delle istanze di riconoscimento del bonus elettrico, e le imprese distributrici di energia elettrica, soggetti individuati dall'Autorità per l'erogazione del medesimo;
- ai fini di un'efficace gestione delle istanze di ammissione al bonus gas, con deliberazione ARG/gas 88/09, l'Autorità ha dato disposizioni affinché lo scambio di informazioni tra i soggetti coinvolti nella gestione ed erogazione delle compensazioni (Comuni, imprese distributrici di gas naturale e soggetto erogatore di cui al comma 1 della medesima deliberazione ARG/gas 88/09) avvenga tramite SGAt;
- con deliberazione GOP 45/08, l'Autorità:
 - ha individuato nell'ANCI l'interlocutore in grado, sia di aggregare le istanze dei Comuni che, attraverso le proprie strutture operative, di realizzare e gestire SGAt, rispondente alle specifiche di cui all'articolo 8 dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 e capace di interfacciarsi con i Comuni e le imprese distributrici di energia;
 - ha approvato la Convenzione Autorità-Anci, allegata alla medesima deliberazione, in modo da favorire lo sviluppo e la manutenzione di SGAt con riferimento alla gestione del bonus elettrico, per gli anni compresi tra il 2008 e il 2010;
- con deliberazione GOP 34/09, l'Autorità ha approvato una 1ª Integrazione alla Convenzione Autorità-Anci, che prevede:
 - un ulteriore sviluppo di SGAt per consentire al sistema anche la gestione del bonus gas per gli anni 2009 e 2010 e la definizione di modalità di gestione congiunta delle agevolazioni sulle tariffe elettriche e del gas naturale per il biennio successivo;
 - che i costi e le attività di gestione di SGAt, previste in relazione all'anno 2012, possano essere assunti quale base di riferimento per l'individuazione di meccanismi di copertura dei costi di esercizio a regime del sistema, per gli anni successivi al 2012.

Considerato altresì che:

- l'articolo 1, comma 345-duodecies, della legge n. 266/05 prevede che il bonus elettrico si applichi anche ai beneficiari della Carta Acquisti, di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112/08; e che il decreto interdipartimentale 14 settembre 2009 ha definito le modalità di integrazione tra il sistema di gestione del bonus elettrico e quello della Carta Acquisti, demandando all'Autorità la definizione delle modalità operative con cui le imprese distributrici di energia elettrica trattano tali specifiche richieste di bonus;
- con deliberazione ARG/elt 175/10, l'Autorità ha definito, ai sensi delle disposizioni del decreto interdipartimentale 14 settembre 2009, le modalità operative attraverso le quali le imprese distributrici di energia elettrica trattano le richieste di attivazione del bonus elettrico per i soggetti beneficiari di Carta Acquisti;
- al termine del tavolo di lavoro, avviato con le principali imprese distributrici di energia elettrica e con Federutility in data 29 maggio 2009, Terni, con nota del 12 ottobre 2010, ha comunicato all'Autorità le nuove regole di aggiornamento e manutenzione dei codici identificativi dei punti di prelievo dell'energia elettrica (codici POD) nei casi di cessione delle reti di distribuzione; e che tali regole hanno un riflesso sul funzionamento di SGAt, in quanto la codifica dei punti di prelievo dell'energia elettrica costituisce lo strumento, mediante il quale, SGAt attribuisce le istanze di agevolazione alle imprese distributrici competenti;
- a causa del numero significativo di rigetti delle istanze di bonus gas riconducibili a difformità tra la categoria d'uso del gas dichiarata dal cliente finale domestico e quella risultante all'impresa distributtrice, la deliberazione ARG/gas 214/10 ha previsto una modifica, rispetto alle modalità inizialmente stabilite, delle attività di verifica e di restituzione a SGAt, da parte delle imprese distributtrici di gas, degli esiti delle istanze di agevolazione;
- gli interventi, di cui ai precedenti alinea, hanno comportato un significativo impatto sul funzionamento di SGAt, rendendo necessarie modifiche ed integrazioni delle funzionalità del sistema, con un conseguente incremento dei costi di sviluppo del medesimo;
- l'ampliamento delle funzionalità di SGAt, derivante degli interventi di cui ai precedenti alinea, comporta un incremento, rispetto a quanto inizialmente ipotizzato, degli oneri di gestione e di manutenzione del medesimo, anche nella fase a regime che, sulla base della Convenzione Autorità-Anci in essere, decorre dall'anno 2012;
- con comunicazione 28 settembre 2011, l'ANCI ha sottoposto all'Autorità un'offerta tecnico-economica relativa all'evoluzione del sistema SGAt, di cui ai precedenti alinea e alla sua successiva manutenzione fino all'anno 2015; e che tale offerta risulta congrua rispetto alle attività da remunerare.



Considerato inoltre che:

- il decreto 28 dicembre 2007 e il decreto-legge n. 185/08 assegnano ai comuni il compito di svolgere le procedure di accesso e di attivazione dei meccanismi di compensazione;
- lo svolgimento delle suddette procedure comporta oneri amministrativi per i comuni;
- con riferimento al bonus elettrico:
 - il decreto 28 dicembre 2007 prevede che i maggiori oneri sostenuti dai comuni per l'espletamento delle attività legate alle procedure di accesso e attivazione del bonus elettrico trovino copertura finanziaria nelle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 362, della legge n. 296/06;
 - l'articolo 1, comma 363, della legge n. 296/06 assegna al suddetto Fondo una dotazione iniziale per il triennio 2007-2009;
 - l'articolo 1, comma 364, della legge n. 296/06 prevede che le condizioni, le modalità ed i termini per l'utilizzo della dotazione del suddetto Fondo vengano stabilite con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico;
 - alla data del presente provvedimento, per la copertura dei costi amministrativi sostenuti dai Comuni, non risultano attribuite al Fondo ulteriori risorse rispetto a quelle assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 363, della legge n. 296/06;
 - la dotazione del Fondo, commisurata ad un triennio, possa coprire i maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle attività legate alle procedure di accesso e attivazione del bonus elettrico fino all'anno 2010 compreso;
 - ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto 28 dicembre 2007, l'Autorità con il comma 72.1 del TIT ha istituito, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa), il Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio per la copertura degli oneri derivanti dalla gestione del bonus elettrico (di seguito: Conto As), alimentato dalla componente As di cui al comma 45.2, lettera f), del TIT medesimo;
- con riferimento al bonus gas:
 - il decreto-legge n. 185/08 ha stabilito che, alla copertura degli oneri derivanti dal bonus gas, sono destinate parte delle risorse stanziare ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 26/07 e che, nella eventualità che gli oneri eccedano le suddette risorse, l'Autorità istituisca un'apposita componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non domestiche, volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa;
 - il comma 97.1 della RTDG, ha istituito, presso la Cassa, il Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio (di seguito: Conto GS) che, ai sensi del decreto-legge n. 185/08 è alimentato dalla componente GS, di cui al comma 35.3, lettera d) della RTDG, dalla componente GST, di cui al comma 23.1, lettera e) della RTTG e da parte delle risorse individuate dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 26/07;

- con comunicazione 28 settembre 2011, l'ANCI ha sottoposto all'Autorità una offerta tecnico-economica relativa al riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti dai comuni per l'espletamento delle attività legate alle procedure di accesso e attivazione del bonus elettrico e del bonus gas; e che tale offerta risulta congrua rispetto alle attività da remunerare.

Ritenuto opportuno:

- integrare la Convenzione Autorità-Anci al fine di:
 - prevedere la copertura dei maggiori oneri connessi all'ampliamento delle funzionalità di SGATE e derivanti dall'implementazione delle disposizioni delle deliberazioni ARG/elt 175/10, ARG/gas 214/10 e della procedura di Terna relativa all'aggiornamento e alla manutenzione del codice POD;
 - dare stabilità e certezza al funzionamento di SGATE, prevedendo la copertura degli oneri di manutenzione del sistema a regime per le annualità successive all'anno 2012;
 - istituire un meccanismo sistematico di copertura degli oneri amministrativi sostenuti dai Comuni per la gestione del bonus elettrico a partire dall'anno 2011 e del bonus gas a partire dal 2009, in modo da garantire continuità al sistema delle compensazioni;
- prevedere la copertura dei costi di manutenzione di SGATE a regime fino all'anno 2015, in modo da poter eventualmente rivedere, per gli anni successivi, sia l'entità dei costi che la natura delle attività necessarie per la gestione del sistema;
- riconoscere gli oneri sostenuti dai Comuni nella misura in cui l'operato dei Comuni, con riferimento all'espletamento delle procedure amministrative di gestione delle istanze di bonus, si sia dimostrato efficiente e tempestivo;
- prevedere che le risorse, a copertura degli oneri amministrativi sostenuti dai Comuni, siano destinate ad ANCI, cui competerà il compito di ripartire tali risorse ai Comuni interessati; e che tale riconoscimento avvenga a fronte di opportuna documentazione che rappresenti l'attività di ogni singolo Comune;
- al fine di riconoscere gli oneri relativi all'adeguamento, all'esercizio e alla manutenzione di SGATE e ai costi amministrativi sostenuti dai Comuni, approvare lo schema di atto integrativo alla Convenzione Autorità-Anci, allegato al presente provvedimento (*Allegato A*);
- prevedere che, per la copertura dei suddetti oneri vengano utilizzate le risorse dei Conti As e GS gestiti dalla Cassa; e che tale copertura sia complementare a quella eventualmente assicurata da altre risorse a carico del bilancio dello Stato



DELIBERA

Articolo 1

Approvazione dell'Integrazione della convenzione di cui alla deliberazione ARG/elt 45/08

- 
- 1.1 È approvato l'Atto integrativo della convenzione di cui alla deliberazione 2 ottobre 2008, GOP 45/08, riportato in allegato al presente provvedimento (*Allegato A*), di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
 - 1.2 Gli oneri derivanti dalle attività previste dall'Allegato A al presente provvedimento, per la quota parte non coperta da altre risorse a carico del bilancio dello Stato, sono a carico del Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio di cui al comma 72.1 del TIT e del Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio di cui al comma 97.1 dell'RTDG.
 - 1.3 Qualora non possano essere specificatamente attribuiti alle attività di gestione del bonus elettrico o del bonus gas, gli oneri derivanti dalle attività previste dall'Allegato A al presente provvedimento sono coperti dai Conti di cui al precedente comma 1.2 in misura proporzionale al numero di compensazioni erogate, rispettivamente, in relazione alla fornitura di energia elettrica ed alla fornitura di gas, prendendo quale riferimento il numero di compensazioni erogate nell'anno 2011.

Articolo 2

Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico

- 2.1 La Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa), previo parere favorevole del responsabile della Direzione Tariffe dell'Autorità e fermo restando le modalità stabilite nell'Allegato A al presente provvedimento, eroga all'ANCI i fondi di cui al comma 1.2 entro 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento del verbale, inviato da ANCI, contenente l'esito positivo della verifica effettuata dal Comitato di cui all'articolo 5 dell'Allegato A al presente provvedimento.
- 2.2 Con riferimento alla copertura degli oneri amministrativi sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle procedure di accoglimento delle istanze di compensazione, la Cassa è autorizzata al pagamento ad ANCI degli oneri sostenuti a partire dall'anno 2011 per il bonus elettrico e a partire dall'anno 2009 per il bonus gas.

Articolo 3

Disposizioni finali

- 4.1 La presente deliberazione è pubblicata sul sito Internet dell'Autorità www.autorità.energia.it

- 4.2 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero dello Sviluppo Economico, all'Associazione Nazionale Comuni Italiani e alla Cassa conguglio per il settore elettrico.

6 ottobre 2011

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni



II Atto integrativo della Convenzione tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani approvata con deliberazione GOP 45/08 del 2 ottobre 2008

Visti:

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute";
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: legge n. 296/06);
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: decreto-legge n. 185/08);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, ed il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, ed il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);
- la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, GOP 45/08, ed il relativo Allegato A (di seguito: Convenzione Autorità - ANCI);
- la Parte II del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG) recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)", approvata con la deliberazione 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09, ed il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati (di seguito: deliberazione ARG/gas 88/09);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, GOP 34/09, ed il relativo Allegato A (di seguito: I^a Integrazione alla Convenzione Autorità - ANCI);
- la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2010, ARG/elt 175/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 175/10);
- la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2010, ARG/gas 214/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 214/10);
- la nota di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 12 ottobre 2010 (prot. TE/P20100013796), concernente "Aggiornamento e manutenzione del Codice POD - relazione conclusiva" (di seguito comunicazione Terna del 12 ottobre 2010).

Considerato che:

- con nota del 12 ottobre 2010, Terna ha comunicato le nuove regole di aggiornamento e manutenzione dei codici identificativi dei punti di prelievo dell'energia elettrica nei casi di cessione delle reti di distribuzione;
- la deliberazione ARG/elt 175/10 ha definito, ai sensi delle disposizioni del decreto interdipartimentale 14 settembre 2009, le modalità operative attraverso le quali le imprese distributrici di energia elettrica trattano le richieste di attivazione del bonus elettrico per i soggetti beneficiari di Carta Acquisti;
- la deliberazione ARG/gas 214/10 ha previsto una modifica, rispetto alle modalità inizialmente stabilite, delle attività di verifica e di restituzione a SGAta da parte delle imprese distributrici di gas degli esiti delle istanze di bonus gas;
- gli interventi di cui ai precedenti alinea hanno reso necessarie modifiche ed integrazioni sulle funzionalità di SGAta con un conseguente incremento dei costi di sviluppo del medesimo;
- è opportuno prevedere una copertura dei costi di esercizio a regime di SGAta per gli anni successivi all'anno 2012, salvo la possibilità di rivedere periodicamente sia l'entità dei costi che la natura delle attività;
- la I^a Integrazione alla Convenzione Autorità-ANCI prevede che i costi e le attività di gestione di SGAta previste per l'anno 2012 possano essere assunti quale base di riferimento per l'individuazione di meccanismi di copertura dei costi di esercizio a regime del sistema, per gli anni successivi al 2012;
- l'ampliamento delle funzionalità di SGAta derivante dai suddetti interventi inizialmente non previsti comporta anche un incremento dei costi di esercizio nelle fasi a regime.

Considerato inoltre che:

- il decreto 28 dicembre 2007 e il decreto-legge n. 185/08 assegnano ai Comuni il compito di svolgere le procedure di accesso e di attivazione dei bonus;
- il decreto 28 dicembre 2007 prevede che i maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle attività legate alle procedure di accesso e attivazione del bonus elettrico trovino copertura finanziaria nelle disponibilità del Fondo di cui al comma 362 della legge n. 296/06; e che l'articolo 1, comma 363, della medesima legge assegna al suddetto Fondo una dotazione iniziale per il triennio 2007-2009;
- la dotazione triennale del suddetto Fondo consente la copertura degli oneri sostenuti dai Comuni nel primo triennio di funzionamento del bonus elettrico, operativo dall'anno 2008;
- il decreto-legge n. 185/08 prevede una generica copertura dei maggiori oneri sostenuti dal sistema per l'espletamento delle attività legate alle procedure di accesso e attivazione del bonus gas;
- al fine di garantire continuità al sistema delle compensazioni, si ritiene opportuno istituire un meccanismo sistematico di copertura degli oneri amministrativi sostenuti dai Comuni per la gestione del bonus elettrico e del bonus gas;
- peraltro, la copertura di tali oneri non può che essere associata a meccanismi che favoriscano l'efficienza delle attività svolte.



Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Premesse

- 1.1 Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del presente Atto integrativo della Convenzione Autorità- ANCI (di seguito: Atto integrativo).
- 1.2 Il presente Atto integrativo è regolato oltre che dai presenti articoli, dalle disposizioni riportate agli articoli 2 e 3 della Convenzione Autorità-ANCI.

Articolo 2

Durata

- 2.1 Il presente Atto integrativo decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha scadenza in data 31 dicembre 2015.

Articolo 3

Regime fiscale

- 3.1 Il presente Atto integrativo è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 dell'Allegato B al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 e verrà registrato solo in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Articolo 4

Oggetto

- 4.1 Il presente Atto integrativo ha ad oggetto:
 - a. la modifica, l'esercizio e la manutenzione del sistema informatico di cui all'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 (di seguito: SGAt), come previsto dettagliatamente nell'articolo 8, al fine di consentire la gestione dei flussi informativi e delle verifiche funzionali necessarie per:
 - i. l'integrazione tra SGAt e il Sistema Informativo Carta Acquisti (SICA) in conformità alla deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2010, ARG/elt 175/10;
 - ii. il recepimento delle disposizioni sulla difformità delle categorie d'uso in conformità alla deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2010, ARG/gas 214;
 - iii. il recepimento delle disposizioni sull'aggiornamento e manutenzione dei codici POD in conformità al Documento di Terna del 12 ottobre 2010 prot. TE/P20100013796;

- iv. la conduzione di attività supplementari risultanti dalle integrazioni funzionali di cui ai precedenti punti i, ii e iii, per l'annualità 2012 e non previste dal precedente Atto integrativo alla Convenzione;
 - v. il mantenimento a regime di SGAt e per le annualità 2013, 2014 e 2015.
 - b. la copertura dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle attività legate alle procedure di accesso e attivazione del bonus elettrico a partire dall'anno 2011 e del bonus gas a partire dall'anno 2009.
- 4.2 Le attività di cui al comma 1, lettera a), punti iv e v, si riferiscono alla conduzione del sistema SGAt e per quanto riguarda la gestione congiunta delle richieste di agevolazione per le tariffe elettriche e per quelle per il gas.

Articolo 5
Comitato di monitoraggio e verifica delle attività

5.1 Il Comitato di Monitoraggio e Verifica delle attività di cui all'articolo 7, comma 2, della Convenzione Autorità-ANCI è preposto:

- a. alla verifica della corretta esecuzione delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), e dei relativi costi effettivamente sostenuti da parte di ANCI, sulla base del contenuto dei singoli Atti Esecutivi di cui al successivo articolo 9;
- b. alle verifiche finalizzate alla copertura dei maggiori oneri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sulla base della reportistica di cui al successivo articolo 13.

Articolo 6
Attività di monitoraggio e verifica

- 6.1 Le attività di monitoraggio e verifica di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera a), sono svolte con le medesime modalità previste dall'articolo 8 della Convenzione Autorità- ANCI.
- 6.2 Le attività di monitoraggio relative all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono svolte entro 60 giorni dalla messa a disposizione da parte di ANCI della reportistica di cui all'articolo 13.

Articolo 7
Disponibilità delle risorse

- 7.1 Le risorse utili alle attività previste del presente Atto integrativo sono a carico del conto di cui all'articolo 72 del TIT e del conto di cui all'articolo 97 dell'RTDG, gestiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa).
- 7.2 Le risorse di cui al precedente articolo 7, comma 1, sono da considerarsi complementari ad altre risorse che eventualmente si rendessero disponibili per le medesime finalità.



PARTE I - modifica, esercizio e manutenzione del sistema informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a)

Articolo 8

Dettaglio delle attività per annualità

8.1 L'ANCI, a partire dalla data di sottoscrizione del presente Atto integrativo, si impegna a garantire l'esecuzione delle attività che vengono di seguito elencate distintamente per tipologia di intervento:

A) INTEGRAZIONE TRA SGAtE E SICA (attività al 31 dicembre 2011)

- 1 definizione delle modalità di interazione tra SGAtE e SICA;
- 2 definizione delle nuove modalità di interazione tra SGAtE e i distributori di energia elettrica per le domande di agevolazione generate da SICA;
- 3 analisi, progettazione e realizzazione dell'integrazione tra SGAtE e SICA;
- 4 adeguamento delle attuali funzionalità di SGAtE per la gestione delle domande di agevolazione generate da SICA;
- 5 progettazione delle integrazioni, con conseguente allestimento e gestione tecnico-operativa dell'hardware e dei sistemi software di base necessari al CED situato presso i locali di Ancitel S.p.A.;
- 6 test integrato con INPS e i Distributori di energia elettrica individuati;
- 7 avviamento operativo della gestione dei flussi di scambio tra SGAtE e SICA;
- 8 amministrazione del sistema;
- 9 attività straordinaria di assistenza verso distributori di energia elettrica;
- 10 integrazione degli attuali flussi di invio missive ai cittadini con quelli relativi ai titolari di Carta Acquisti.

B) ADEGUAMENTO DI SGATE ALLA DELIBERAZIONE ARG/GAS 214/10 - DIFFORMITÀ PER CATEGORIE D'USO - (ATTIVITÀ AL 31 DICEMBRE 2011)

1. analisi, progettazione e realizzazione degli adeguamenti applicativi necessari alla ricezione degli emendamenti contenuti nella deliberazione;
2. raccordo con l'Autorità e le principali associazioni dei distributori di gas naturale per la definizione dei requisiti necessari;
3. test integrato con i distributori di gas naturale individuati;
4. attività straordinaria di bonifica delle richieste già esitate;
5. attività straordinaria di assistenza verso distributori di gas naturale e Comuni;
6. gestione dei nuovi flussi delle missive da inviare ai clienti domestici interessati dalla deliberazione.

C) AGGIORNAMENTO CODICI POD (ATTIVITÀ AL 31 DICEMBRE 2011)

1. definizione delle nuove modalità di interazione tra SGate e i distributori di energia elettrica;
2. analisi, progettazione e realizzazione del sistema per l'aggiornamento dei codici POD;
3. test integrato con i distributori di energia elettrica individuati;
4. avviamento operativo dell'aggiornamento dei codici POD;
5. amministrazione del sistema.

D) ATTIVITÀ INTEGRATIVE PREVISTE PER L'ANNUALITÀ 2012 (OPERATIVITÀ NEL PERIODO INTERCORRENTE DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2012)

1. manutenzione correttiva ed adeguativa di SGate;
2. gestione tecnico – operativa del CED presso i locali di Ancitel S.p.A.;
3. amministrazione del sistema;
4. erogazione del servizio di assistenza a Comuni e distributori mediante presidio fisso.

E) MANTENIMENTO A REGIME DI SGATE PER LE ANNUALITÀ 2013, 2014 E 2015 (OPERATIVITÀ NEL PERIODO INTERCORRENTE DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE DELL'ANNUALITÀ DI RIFERIMENTO)

1. manutenzione correttiva ed adeguativa di SGate;
2. gestione tecnico – operativa del CED presso i locali di Ancitel S.p.A.;
3. amministrazione del sistema;
4. erogazione del servizio di assistenza a Comuni e distributori mediante presidio fisso (impegno medio previsto di 115 GG/U mensili).

8.2 Per le attività di progettazione e realizzazione di cui ai precedenti punti a, b e c, viene assicurata a titolo di garanzia, un'attività di manutenzione correttiva (eseguita a seguito di un'anomalia e volta a riportare un'entità nello stato in cui essa possa eseguire la funzione richiesta) per un anno a partire dal collaudo.

Articolo 9

Tempistica e modalità operative

- 9.1 Le attività descritte ai punti a, b e c di cui all'articolo 8 comma 1, alla data di sottoscrizione del presente Atto integrativo, sono già in corso di esecuzione.
- 9.2 Le modalità e i tempi connessi allo svolgimento, nei periodi di operatività, delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), saranno definiti dalle parti attraverso singoli Atti Esecutivi soggetti all'approvazione del Comitato di cui all'articolo 5 del presente Atto integrativo, da definire secondo i tempi ed i contenuti previsti all'articolo 8, e in coerenza con quanto previsto dal successivo comma 3 del presente articolo.



9.3 Entro 30 giorni solari dalla sottoscrizione del presente Atto integrativo, verrà rilasciato da ANCI un primo rendiconto che riporterà i dettagli delle attività già svolte relative ai punti a, b e c di cui all'articolo 8, comma 1. Gli Atti Esecutivi relativi al dettaglio delle attività per gli anni 2012 e successivi saranno rilasciati da ANCI entro il 30 gennaio di ogni annualità di riferimento.

9.4 I rendiconti delle attività svolte saranno presentati da ANCI entro il 31 marzo dell'anno successivo all'annualità di riferimento.

Articolo 10
(Valore dell'integrazione della Convenzione)

10.1 Il valore economico complessivo che si riconosce ad ANCI per le attività indicate ai punti a), b) e c) dell'articolo 8 del presente Atto integrativo è di € 627.000,00 (seicentoventisettemila/00) IVA esclusa, in particolare:

- integrazione tra SGAt e SICA: € 397.000,00 (trecentonovantasettemila/00) IVA esclusa;
- adeguamento di SGAt alla deliberazione ARG/gas 214/10: € 138.000,00 (centotrentottomila/00) IVA esclusa;
- aggiornamento dei codici POD: € 92.000,00 (novantaduemila/00) IVA esclusa.

Il valore economico che si riconosce ad ANCI per le attività indicate al punto d) dell'articolo 8 del presente Atto integrativo è di € 250.000,00 (duecentocinquantomila/00) IVA esclusa, ad integrazione di quanto già previsto per l'annualità 2012 nel precedente Atto integrativo alla Convenzione Autorità - ANCI, cui corrisponde un importo totale pari a € 1.400.000,00 (unmilionequattrocentomila/00) IVA esclusa.

Il valore economico, che si riconosce ad ANCI per le attività indicate al punto e) dell'articolo 8 del presente Atto integrativo, per ciascuna delle annualità successive al 2012, è di € 1.400.000 (unmilionequattrocentomila/00) IVA esclusa.

Il valore economico viene ripartito negli anni di operatività del presente Atto integrativo secondo quanto di seguito indicato:

Annualità	Attività	Importo in Euro IVA esclusa
2011	attività di cui ai punti a) b) e c) dell'articolo 8 del presente Atto integrativo	627.000,00 (seicentoventisettemila/00) ad integrazione di 1.750.000,00 (unmilionesettecentocinquantomila/00) già previsti nella 1ª integrazione della Convenzione, per un totale di 2.377.000,00 (duemilioneitrecentosettantasettemila/00) per l'intera annualità 2012
2012	attività di cui al punto d) dell'articolo 8 del presente Atto integrativo	250.000,00 (duecentocinquantomila/00) ad integrazione di 1.150.000,00 (unmilionecentocinquantomila/00) già

		previsti nella 1 ^a integrazione della Convenzione, per un totale di 1.400.000,00 (unmilionequattrocentomila/00) per l'intera annualità 2012
2013	attività di cui al punto e) dell'articolo 8 del presente Atto integrativo	1.400.000,00 (unmilionequattrocentomila/00)
2014	attività di cui al punto e) dell'articolo 8 del presente Atto integrativo	1.400.000,00 (unmilionequattrocentomila/00)
2015	attività di cui al punto e) dell'articolo 8 del presente Atto integrativo	1.400.000,00 (unmilionequattrocentomila/00)

Articolo 11 **Modalità di pagamento**

11.1 L'erogazione degli importi spettanti, con riferimento a ciascuna delle annualità previste, avverrà entro 60 giorni a decorrere dalla data di trasmissione alla Cassa del verbale contenente l'esito positivo della verifica effettuata da parte del Comitato di cui all'articolo 5 del presente Atto integrativo secondo le seguenti modalità:

Ulteriori attività per l'annualità 2011

A completamento delle singole attività di cui all'articolo 8, punti a), b) e c), secondo i rispettivi importi, IVA esclusa.

Attività per l'annualità 2012

A parziale modifica delle modalità di pagamento previste dalla 1^a Integrazione alla Convenzione Autorità – ANCI, approvata con deliberazione dell'Autorità GOP 34/09, l'importo complessivo per l'annualità 2012, pari a € 1.400.000,00 (unmilionequattrocentomila/00) IVA esclusa, verrà così corrisposto:

- 50% dell'importo complessivo pari a € 700.000,00 (settecentomila/00) IVA esclusa, al 30 giugno dell'annualità di riferimento;
- 50% dell'importo complessivo pari a € 700.000,00 (settecentomila/00) IVA esclusa, alla conclusione delle attività svolte.

Attività per le annualità 2013, 2014 e 2015

- 50% dell'importo complessivo pari a € 700.000,00 (settecentomila/00) IVA esclusa, al 30 giugno di ogni annualità di riferimento;
- 50% dell'importo complessivo pari a € 700.000,00 (settecentomila/00) IVA esclusa, alla conclusione delle attività svolte per ogni annualità di riferimento.



PARTE II - copertura dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle attività legate alle procedure di accesso e attivazione del *bonus elettrico* e del *bonus gas* di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).

Articolo 12

Valore del rimborso per i maggiori oneri sostenuti dai Comuni

- 12.1 I maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle attività legate alle procedure di accesso e attivazione del bonus elettrico e del bonus gas sono riconosciuti nella misura di € 4,00 (quattro/00), per ciascuna nuova istanza di bonus inserita in SGAt e di € 3,00 (tre/00), per ciascuna richiesta di rinnovo o di variazione dell'agevolazione.
- 12.2 La copertura dei suddetti oneri riguarda le istanze inserite in SGAt a partire dall'anno 2011 per il bonus elettrico e a partire dall'anno 2009 per il bonus gas.

Articolo 13

Modalità operative e di pagamento

- 13.1 L'erogazione delle risorse di cui all'articolo 12 è effettuata da Cassa ad ANCI, con cadenza annuale, sulla base del numero di istanze presentate dai Comuni a SGAt nell'anno solare precedente, come risultanti dalla reportistica prodotta da ANCI.
- 13.2 ANCI e AEEG provvederanno a definire congiuntamente il formato della reportistica di cui al precedente comma 1.
- 13.3 L'erogazione di cui al comma 1 è effettuata da Cassa entro 60 giorni a decorrere dalla data di presentazione da parte di ANCI del verbale contenente l'esito positivo della verifica effettuata da parte del Comitato di cui all'articolo 5 del presente Atto integrativo.
- 13.4 ANCI provvederà ad erogare le somme spettanti ai singoli Comuni sulla base del numero di istanze ammissibili presentate a SGAt nell'anno solare precedente, come risultante dalla reportistica di cui precedente comma 2.
- 13.5 Sono escluse dal riconoscimento economico le istanze annullate, revocate o rettificate dai Comuni a causa di errori di verifica dei requisiti di ammissione o di errori di inserimento dati nel sistema. Sono altresì escluse dal riconoscimento economico le istanze inserite in SGAt oltre il termine di 30 giorni dalla presentazione delle medesime da parte dei soggetti richiedenti.
- 13.6 Ai fini del pagamento dell'annualità pregressa rispetto alla data di stipula della presente Atto integrativo, il Comitato di cui all'articolo 5 si riunisce, per la redazione del verbale necessario per l'avvio delle procedure di liquidazione, entro 90 giorni dalla disponibilità della reportistica di cui al precedente comma 2.

Roma, 11

PER L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Il Direttore Generale

(Dott. Roberto Malaman)

PER L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI

Il Segretario Generale

(Dott. Angelo Rughetti)

AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE SI INTENDONO ESPRESSAMENTE ACCETTATI I SEGUENTI ARTICOLI: ART. 1, COMMA 2 (DOMICILIO LEGALE — CONTROVERSIE); ART. 4 (OGGETTO DELLA CONVENZIONE); ARTT. 9 e 13 (MODALITÀ OPERATIVE).

LETTO, FIRMATO E SOTTOSCRITTO

Roma, 11

PER L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI

Il Segretario Generale

(Dott. Angelo Rughetti)



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 d. lgs. n. 267 del 18.08.2000 sulla proposta di deliberazione relativa a:

Nomina Rendicontatore sistema SGATE

PARERE SULLA REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE

Sesto San Giovanni 11/06/2014

Il Direttore del settore
Massimo Molgora

PARERE SULLA REGOLARITÀ CONTABILE:.....*favorevole*.....

17 GIU. 2014

Sesto San Giovanni

Il Responsabile del servizio finanziario
Flavia Orsetti

Atto
2014/856

Letto approvato e sottoscritto

Il Presidente
Felice Cagliani



Il Segretario generale
Gabriella Di Girolamo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal 20 GIU. 2014 per 15 giorni consecutivi.

19 GIU. 2014
Sesto San Giovanni



Il Funzionario
Anna Lucia Aliberti

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on line di questo Comune con cronologico n. dal al

Sesto San Giovanni,

L'Incaricato

Divenuta esecutiva il
